



REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE del Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (in sigla CONOE) – istituito dall'art. 47 D.lgs. 22/97 e disciplinato dall'art. 233 D.lgs. 152/2006 ed ai sensi degli artt. 4, 6 e 26 dello Statuto del Consorzio approvato con DM del 21 gennaio 2022.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione al Consorzio, i comparti di appartenenza, il diritto di ammissione e recesso, le quote di partecipazione al Consorzio ed al fondo consortile, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto consortile e le relative sanzioni.

Art. 2 (Comparti)

Il Consorzio CONOE, sulla base di quanto disposto dall'art. 233 D.lgs. 152/06 e dei DD.MM. 22 giugno 2016 e 21 gennaio 2022 è suddiviso nei seguenti comparti:

Comparto A) produttori del rifiuto, per tali da intendersi chiunque, a titolo professionale, produca o gestisca un rifiuto di olio vegetale o grasso animale esausti (codici EER 02 03 04; 02 03 99; 20 01 25; 20 01 26);

Comparto B) rigeneratori / recuperatori del rifiuto, per tali da intendersi le imprese che effettuano attività di trattamento del rifiuto e che, tramite processi fisici o chimici, trasformano il rifiuto in MPS (materia prima seconda) o semilavorato per l'ottenimento di prodotto o materia prima seconda cessandone la natura di rifiuto;

Comparto C) raccoglitori del rifiuto, per tali da intendersi le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, le imprese che effettuano attività di stoccaggio del rifiuto costituito da oli e grassi già destinati al consumo alimentare e, comunque, non più idonei a tale uso. Nell'ambito di tale comparto vengono ricomprese anche le imprese che effettuano attività di commercio ed intermediazione senza detenzione del rifiuto di cui alla seguente sottocategoria:

Sottocategoria C.1) intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione del rifiuto stesso, per tali da intendersi le imprese che commerciano o, comunque, intermediano il rifiuto senza detenerlo fisicamente;



Comparto D) produttori del prodotto, per tali da intendersi le imprese che producono o commerciano il prodotto nuovo (olio o grasso alimentare, sia di origine vegetale che animale) oggetto dell'attività consortile.

Art. 3 (Ammissione)

1. I soggetti di cui ai Comparti A), B), e C) sono obbligati a partecipare al Consorzio, salva l'adesione, originaria o successiva, secondo quanto prevede il successivo art. 4 comma 1, lettera d), ad un sistema alternativo autorizzato e riconosciuto ex art. 233, comma 9, D.lgs. 152/06.

I soggetti di cui alla Sottocategoria C.1) partecipano al Consorzio su base esclusivamente volontaria.

I soggetti di cui al Comparto D) partecipano al Consorzio su base volontaria, a condizione che abbiano versato al Consorzio i contributi ex art. 10 l. 154/2016 o ex comma 10 dell'art. 233 D.lgs. 152/06.

2. Tutti i soggetti di cui sopra possono partecipare al Consorzio direttamente e singolarmente, in forma associata o per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale che partecipano al CONOE; in quest'ultimo caso il rapporto consortile si instaura automaticamente per il tramite dell'associazione o confederazione, compreso l'obbligo alla costituzione e mantenimento del fondo consortile, mentre tutti gli altri diritti ed obblighi incombono alla singola impresa.

Art. 4 (Recesso)

1. Le imprese consorziate possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

- a)** cessazione dell'attività;
- b)** variazione dell'oggetto sociale o dell'attività;
- c)** perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attività;
- d)** organizzazione autonoma della gestione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti su tutto il territorio nazionale ai sensi del comma 9, dell'art. 233 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riconosciuta ed autorizzata dal Ministero.

2. L'adempimento a tutti gli obblighi consortili è condizione necessaria per poter esercitare il diritto di recesso, che viene richiesto mediante l'invio di apposita comunicazione al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale e produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.

3. Nei casi indicati nella lettera d) del comma 1, il recesso diviene efficace dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento del sistema autonomo di gestione, il Ministero della Transizione Ecologica ne accerti il corretto funzionamento, dandone comunicazione al Consorzio.

4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti nei confronti del Consorzio in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.



Art. 5 (Quote di partecipazione al Consorzio)

I vari comparti partecipano al Consorzio in forma e misura paritetica, cosicché ciascun comparto non potrà avere oltre il 25% delle quote di partecipazione al Consorzio. Le quote di partecipazione saranno così suddivise:

Comparto A): le quote sono suddivise, su base annuale, sulla base della quantità di rifiuto prodotta rapportata alla quantità dell'intero comparto e convenzionalmente attribuibile alle associazioni di categoria cui le imprese consorziate fanno riferimento, sulla base delle quote consortili detenute da queste ultime;

Comparto B): le quote sono suddivise, su base annuale, sulla base della quantità di rifiuto recuperata rapportata alla quantità dell'intero comparto calcolate sulla base dell'ultima dichiarazione MUD disponibile;

Comparto C): le quote sono suddivise, su base annuale, sulla base della quantità di rifiuto raccolta, trasportata o stoccata, rapportata alla quantità dell'intero comparto calcolate sulla base dell'ultima dichiarazione MUD disponibile;

Sottocategoria C.1): le quote sono suddivise, su base annuale, sulla base della quantità di rifiuto intermediata o commerciata rapportata alla quantità dell'intero comparto calcolate sulla base dell'ultima dichiarazione MUD disponibile;

Comparto D): le quote sono suddivise, su base annuale, sulla base della quantità di prodotto, comunque immesso sul mercato nazionale, rapportata alla quantità dell'intero comparto calcolate sulla base delle dichiarazioni rese al Consorzio ai fini del calcolo del contributo o convenzionalmente attribuibili alle associazioni di categoria cui le imprese consorziate fanno riferimento sulla base delle quote consortili detenute da queste ultime.

Art. 6 (Quota di partecipazione al fondo consortile)

Il fondo consortile è stabilito dall'Assemblea e suddiviso in misura paritetica tra i comparti. Al momento dell'ammissione al Consorzio le imprese associate versano una quota di acconto stabilita in base al comparto di appartenenza, definito annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Le quote di partecipazione al fondo consortile saranno rideterminate annualmente sulla base della quantità di rifiuto immessa o gestita rapportata alla quantità dell'intero comparto di appartenenza secondo le modalità indicate all'articolo 5. Qualora a seguito di tale rideterminazione sorgesse a carico dell'impresa l'obbligo di adeguamento delle quote consortili effettivamente versate, le relative somme saranno richieste a titolo di conguaglio.

Nel caso di cessazione o recesso per qualsiasi motivo dell'impresa o dell'associazione o confederazione la quota versata non sarà rimborsata, ma resterà acquisita



definitivamente dal Consorzio. Resta ferma la possibilità per le associazioni di categoria la possibilità di partecipare al fondo consortile per conto delle imprese associate.

Art. 7 (Diritti dei consorziati)

1. I consorziati hanno diritto a partecipare alla vita del Consorzio e partecipare al voto in Assemblea. Non hanno diritto di voto e non sono computati nei quorum costitutivo o deliberativo i consorziati in mora rispetto alle obbligazioni consortili. La posizione di morosità dovrà essere comunicata con lettera o mail di convocazione dell'Assemblea al fine di consentire la regolarizzazione da parte dell'impresa.

2. I consorziati hanno altresì diritto a fruire dei servizi offerti dal Consorzio quali a titolo esemplificativo il diritto di esporre ed esibire il logo del CONOE previa comunicazione allo stesso, il diritto di qualificarsi quale impresa aderente al CONOE e "rispettosa dell'ambiente al fine del recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti".

3. I consorziati hanno la possibilità di essere assistiti, attraverso pareri e consulenze, per il tramite del Consorzio, in questioni o controversie che riguardino la gestione del rifiuto o in altre attività inerenti la gestione degli adempimenti ambientali, il prendere parte a progetti territoriali promossi per la raccolta attraverso apposite convenzioni o accordi quando stipulati dal Consorzio, così come la partecipazione a giornate o corsi di formazione è subordinata al versamento di una quota annuale di iscrizione definita dal Consiglio di amministrazione.

4. Qualsiasi impresa consorziata dovesse, per qualsiasi motivo, risultare inadempiente rispetto agli obblighi di legge, per la gestione del rifiuto o del prodotto, ovvero a disposizioni, comunque impartite dal Consorzio, dovrà cessare immediatamente di utilizzare l'immagine del Consorzio od usufruire dei servizi resi.

Art. 8 (Obblighi dei consorziati)

I consorziati sono obbligati ad osservare lo Statuto consortile, i regolamenti e le delibere degli organi del Consorzio. Nello specifico i consorziati sono obbligati a:

a) comunicare, a semplice richiesta, dati e documenti circa le quantità di prodotto immesse al consumo o di rifiuto prodotte o comunque gestite e di materiale rigenerato nell'anno solare precedente alla richiesta da parte degli organi consortili o del Direttore Generale, se nominato;

b) consentire ispezioni e visite, con preavviso di almeno 48 ore, disposte dagli organi consortili o dal Direttore Generale, se nominato.



Art. 9 (Sanzioni pecuniarie)

- 1.** In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 8, lettera a), la Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento del Codice etico potrà irrogare la sanzione pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000 nel caso di mancato riscontro entro il termine di giorni 15 dalla richiesta.
- 2.** In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 8, lettera b), la Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento del Codice etico potrà irrogare la sanzione pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000 nel caso di impedimento di ispezioni o visite di accertamento.
- 3.** In ogni caso il consorzio inadempiente alle disposizioni del presente Regolamento non avrà diritto a partecipare all'Assemblea e la relativa quota non sarà computata ai fini dei quorum, sia costitutivo che deliberativo.